

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3497

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori PELELLA, GRUOSSO, PILONI, MELE,
CAMERINI, DONISE e DE MARTINO Guido**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 LUGLIO 1998

—————

Concessione del trattamento di mobilità a lavoratori già dipendenti da imprese esercenti attività commerciali nonchè da agenzie di viaggio e turismo e da imprese di vigilanza

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Come è noto, con il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale e di indennità di mobilità furono estese alle imprese del settore del commercio, alle agenzie di viaggio e turismo ed alle imprese di vigilanza.

Per tale trattamento fu fissato, con il suddetto decreto-legge n. 148 del 1993, un limite di spesa di lire 15 miliardi annue per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995.

Successivamente con l'articolo 2, comma 22, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, l'accesso ai trattamenti straordinari di integrazione salariale e di mobilità a favore delle suddette imprese esercenti attività commerciali, delle agenzie di viaggio e turismo e degli operatori turistici, nonchè delle imprese di vigilanza, fu prorogato al 31 dicembre 1997 nei limiti di spesa complessiva non superiore a lire 40 miliardi annue.

Per la concessione di detti trattamenti fu predisposto dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, un decreto ministeriale in data 4 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 16 agosto 1996, che dettò la ripartizione finanziaria tra i due trattamenti - 25 miliardi per la Cassa integrazione guadagni salariale (CIGS) e 15 miliardi per indennità di mobilità - nonchè i criteri di erogazione di dette indennità.

Il fissato limite di spesa di 40 miliardi di lire per gli anni 1996 e 1997 è risultato, nei fatti, del tutto insufficiente.

Per l'anno 1996, infatti, sono state necessarie ulteriori 40 miliardi di lire attinte dai proventi del condono previdenziale di cui alla legge 23 dicembre 1994, n. 724 che disponeva il recupero di 1.000 miliardi di lire da destinare ad interventi in materia occupazionale. Per l'anno 1997, tuttavia, le risorse destinate ai trattamenti di mobilità, fissate in 15 miliardi di lire, sono risultate insufficienti e numerosissimi lavoratori sono rimasti privi di detto trattamento.

Sufficienti alla bisogna, invece, sono risultate le disponibilità finanziarie destinate, per tale anno, ai trattamenti di Cassa integrazione guadagni salariale e fissate, come si è detto, in 25 miliardi di lire.

Va altresì ricordato che la legge 27 dicembre 1997, n. 449, ha, all'articolo 59, comma 59, prorogato i trattamenti in questione fino al 31 dicembre 1999.

Avendo il condono previdenziale, secondo fonti INPS, esaurito i propri effetti appare, quindi, necessario fissare, con apposito provvedimento legislativo, le risorse finanziarie necessarie a dare risposta positiva alle attese di quei lavoratori licenziati dai settori di cui sopra per ciò che attiene la concessione della indennità di mobilità relativamente al suddetto anno 1997.

Ciò per ragioni di equità e di giustizia.

Si è infatti di fronte a norme che hanno validità e durata annuale, operando per definiti anni finanziari. Di qui, allo stato, l'impossibilità, per tali lavoratori licenziati nel 1997, di fruire della indennità di mobilità a fronte di diversa e positiva situazione di lavoratori operanti negli stessi settori e nelle

stesse aziende, ma licenziati, però, nell'anno 1996 o nell'anno 1998.

Il presente disegno di legge si compone di un solo articolo.

Al comma 1 viene fissato, sulla base anche di una valutazione effettuata dall'INPS del numero dei possibili aventi titolo alla prestazione, uno stanziamento di lire 60 miliardi per la esclusiva concessione della in-

dennità di mobilità ai soggetti di cui innanzi e relativamente al solo anno 1997.

Il comma 2 individua, nel fondo per l'occupazione di cui al citato decreto-legge n. 148 del 1993, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, la fonte di finanziamento della misura di cui al presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È stanziata la somma di lire 30 miliardi al fine di assicurare la concessione della indennità di mobilità ai soggetti di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, che, relativamente al solo anno 1997, sono stati esclusi dal suddetto beneficio prorogato, per detto anno, dall'articolo 2, comma 22, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, in conseguenza di insufficienza dei limiti di spesa ivi fissati.

2. All'onere finanziario di cui alla presente legge si provvede tramite il fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.